

FAQ – Avviso Pubblico Welfare Aziendale – Sub Azione 5.3.1

Beneficiari

- **Cosa si intende per PMI?**

Cfr. All.1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

- **Cosa si intende col termine “ULA” nell’Allegato E?**

Unità lavorative Annue, ovvero la media degli occupati dell’impresa nell’arco dell’esercizio contabile considerato. Si tratta della media degli occupati dell’impresa nell’arco dello stesso esercizio cui si riferiscono i dati dell’ultimo bilancio chiuso e approvato. I dipendenti occupati part-time sono conteggiati come una frazione di unità lavorative, in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal loro contratto collettivo di riferimento.

- **Chi può partecipare all’Avviso Pubblico di Welfare Aziendale?**

Possono presentare l’istanza le PMI, ovvero le micro, piccole e medie imprese con unità operativa in Puglia, che operano nei settori ammissibili del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore “de minimis”.

- **Quali sono le PMI che operano nei settori ammissibili del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore “de minimis”?**

L’art 1 del citato Regolamento, che ne definisce il campo di applicazione, precisa che il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i. qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

- **All'impresa proponente sono stati concessi aiuti in “de minimis”, ma non saranno erogati prima dell'anno prossimo. Vanno comunque segnalati nell'All. E?**

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento n. 2831/2023, “Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.” Pertanto, gli aiuti concessi, ma non ancora erogati, andranno comunque segnalati.

- **Possono partecipare all'Avviso le Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS e le Associazioni di promozione del lavoro (APL)?**

Sì. Ai sensi dell'art.3 dell'Avviso, possono presentare domanda le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii ed in possesso dei requisiti indicati nel medesimo articolo. Il citato Regolamento UE definisce impresa “qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica”. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica” (art.1 dell'Allegato I).

- **Possono partecipare all'Avviso i liberi professionisti?**

Sì, i liberi professionisti possono partecipare all'Avviso, anche in forma associata, in quanto equiparati alle PMI ai sensi dell'art.12, legge 22 maggio 2017, n.81, ai fini dell'accesso alle forme di sostegno dei fondi SIE alle PMI.

- **È possibile partecipare in forma associata (ATS, ATI, Reti d'impresa con soggettività giuridica)?**

Non è una possibilità contemplata dall'Avviso.

- **Tre imprese appartenenti allo stesso gruppo (ma con tre ragioni sociali diverse) possono presentare un unico progetto?**

No, le imprese appartenenti ad uno stesso gruppo (o comunque tra di esse collegate) non possono presentare un unico progetto. Possono però presentare autonomamente differenti progetti purché nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2831/2023 sugli aiuti “de minimis”, nonché di tutte le altre condizioni previste nell’Avviso.

Si invita a prestare attenzione, in particolare:

- al rispetto del massimale previsto per gli aiuti in *de minimis*. Il contributo potrà essere concesso solo nella misura in cui lo stesso non comporti il superamento del massimale di € 300.000,00 nell’arco di tre anni, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023. L’aiuto di Stato richiesto deve, pertanto, essere di valore pari o inferiore alla capienza residua disponibile per l’impresa, calcolata sottraendo al massimale di € 300.000,00 gli aiuti “de minimis” concessi all’impresa nell’arco dei tre anni. Nel caso di gruppo unico, al fine di verificare il rispetto del massimale, si devono considerare gli aiuti *de minimis* già ottenuti nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari da tutte le imprese costituenti il gruppo e non solo dal soggetto proponente, che andranno dichiarati in sede di candidatura (all. E), e verificati in sede istruttoria tramite il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- al rispetto della dimensione di impresa: si ricorda che, ai sensi dell’art. 2, Allegato I, del Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii., la categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 ULA, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nel caso di gruppo unico, i dati che devono essere presi in considerazione per definire la dimensione di impresa (ULA, fatturato, totale bilancio) devono tener conto delle ULA, del fatturato e dei totali di bilancio di tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo, in relazione al rapporto tra loro intercorrente (di collegamento o associazione).

- **Qualora la PMI (o soggetto economico equiparato) abbia più sedi operative nel territorio pugliese dovrà presentare un Piano di Welfare per ciascuna sede?**

No. Il Piano sarà unico ed il candidato specificherà nel formulario a quali sedi operative è destinato.

- **Cosa si intende per sede operativa?**

Si intende il luogo in cui la PMI o soggetto economico equiparato esercita la sua attività principale (produzione, vendita o fornitura di servizi) e non il luogo ove ha la sede legale. Per poter beneficiare delle misure di Welfare Aziendale costituisce requisito essenziale che la sede operativa sia ubicata nella Regione Puglia.

Destinatari

- **Tra i soggetti destinatari delle misure di Welfare Aziendale può rientrare anche l'amministratore unico (pur non essendo configurato come dipendente)?**

L'Amministratore unico può rientrare solo se risultante iscritto nel LUL

- **Tra i soggetti destinatari delle misure di Welfare Aziendale possono rientrare anche i soci amministratori?**

Possono rientrare tra i destinatari delle misure di Welfare Aziendale anche i soci amministratori, a condizione che siano iscritti Libro Unico del Lavoro (LUL) delle sedi operative in cui prestano la propria attività.

- **I benefit possono essere riconosciuti anche ai lavoratori somministrati?**

No, i benefit non possono essere riconosciuti ai lavoratori somministrati in quanto dipendenti dell'Agenzia di somministrazione.

- **I consulenti di una PMI possono essere destinatari delle misure di welfare?**

No, i consulenti sono titolari di rapporto di lavoro autonomo e, in quanto tali, non sono considerabili lavoratori della PMI.

- **Se il piano di welfare è stato elaborato tenendo conto di un certo numero di lavoratori presenti in azienda e in una fase successiva alcuni di essi cessano il loro rapporto di lavoro con la stessa, che spesa è possibile rendicontare? E se l'azienda dovesse assumere per sostituire quelle mansioni, chi subentra rientra anche nel progetto welfare?**

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, sarà possibile rendicontare la quota di welfare spettante al lavoratore cessato fino alla data di cessazione del rapporto.

Il dipendente neoassunto, come da previsioni di legge, potrà godere dei benefit previsti nel piano di welfare aziendale disciplinato da Accordo/contratto/regolamento aziendale, se in possesso dei requisiti di accesso, e i relativi costi saranno a carico dell'azienda. Il credito di welfare residuo non fruito dal lavoratore dismesso potrà essere rendicontato in favore del lavoratore subentrante rimanendo in capo all'azienda l'onere di integrare la quota residua dovuta al lavoratore subentrante.

- **Se dopo l'approvazione del progetto la PMI assume nuovi lavoratori, è possibile ridistribuire l'importo del credito welfare in modo da poter erogare il credito welfare anche ai neoassunti? Fa fede il numero delle risorse indicate nel progetto iniziale o l'importo richiesto e approvato dalla regione?**

L'importo approvato dalla Regione è direttamente collegato al numero dei destinatari previsti nel Piano, alla loro caratterizzazione (lavoratori con o senza figli a carico) e

all'importo welfare previsto per ciascuno di essi. Questo credito non può essere modificato o "spalmato" tra un numero maggiore di lavoratori (nell'ipotesi che l'azienda assuma altre risorse). I nuovi assunti, se in possesso dei requisiti previsti dal piano di welfare disciplinato da Accordo/contratto/regolamento aziendale, dovranno poter usufruire delle misure previste, ma i costi ad essi relative saranno in tal caso a totale carico dell'azienda.

- **È possibile differenziare la somma del credito welfare per ciascun destinatario sulla base del ruolo ricoperto in azienda? (ad es: all'interno di un supermercato, l'addetto ha un credito di X mentre il capo reparto ha un credito più alto)**

No, l'Avviso prevede la possibilità di differenziare l'importo del credito welfare solo sulla base della presenza o meno di figli a carico.

- **L'importo del credito welfare per singolo/a lavoratore/trice deve essere uguale per tutti i dipendenti?**

L'unica distinzione che pone l'Avviso è quella tra i lavoratori con o senza figli a carico.

- **Se il regolamento aziendale attualmente in essere prevede che il valore dell'importo del credito welfare per ogni dipendente dipenda dal livello di inquadramento (e non dal fatto di essere o meno genitori) come va compilato il piano finanziario previsto dal bando?**

L'Avviso non prevede una distinzione del credito welfare in relazione all'inquadramento contrattuale ma solo in base alla presenza o meno di figli a carico. Il Regolamento in essere non risponde pertanto ai requisiti richiesti dall'Avviso. Occorre procedere a una sua modifica/revisione per partecipare all'Avviso. In tal caso, sarà opportuno indicare, nell'apposita sezione della piattaforma, che il Contratto/Accordo/Regolamento aziendale disciplinate il Piano verrà adottato successivamente. Si provvederà, in caso di ammissione al finanziamento, ad inviare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, il Contratto/Accordo/Regolamento aziendale disciplinante il Piano di Welfare (redatto ex novo o aggiornato in conformità a quanto previsto dall'Avviso).

- **In relazione alle misure di welfare fruibili dal lavoratore o dalla lavoratrice per i suoi familiari - servizi di cure per il supporto alla cura e gestione di familiari anziani/non autosufficienti/portatori di disabilità e servizi di trasporto pubblico - cosa si intende per familiari?**

L'individuazione dei familiari che possono accedere a determinate tipologie di misure di welfare, qualora previste dal piano di welfare aziendale, è effettuato facendo rimando ai "familiari" indicati nell'articolo 12 del TUIR. Ai sensi dell'art.12 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 11 della Legge di Bilancio 2025, nei familiari rientrano i seguenti soggetti:

- coniuge non legalmente ed effettivamente separato (inclusi i partner nelle unioni civili);
- figli, compresi quelli adottivi, affidati o affilati;
- ascendenti (genitori, nonni, bisnonni).

- **Per poter includere i familiari tra i destinatari dei servizi di welfare aziendale, è sempre necessario che siano fiscalmente a carico?**

No. I familiari, in quanto potenziali destinatari di alcune misure di welfare, devono necessariamente essere fiscalmente a carico solo in relazione ai servizi di trasporto pubblico (cfr. circ. Min. finanze 22 dicembre 2000, n. 238/E).

Costo progetto e contributo pubblico

- **Qual è l'importo massimo dei progetti?**

Il budget totale di ogni singolo progetto, ivi compresi i costi indiretti, non può essere inferiore ad €. 3.000,00 e non deve essere superiore ad €. 300.000,00.

Il valore del progetto ricompreso tra i 3.000 e i 300.000 euro è da intendersi comprensivo del 30% (20% per le piccole e micro imprese) di cofinanziamento privato oppure tale importo rappresenta solo il contributo pubblico a cui va aggiunto il cofinanziamento privato?

Il valore è da intendersi onnicomprensivo (costo totale di progetto, dato dai costi diretti e indiretti) includente sia quota pubblica che privata.

- **In cosa consistono i costi diretti e i costi indiretti?**

I costi diretti sono quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario per erogare ai propri dipendenti i beni ed i servizi di cui all'art. 2 dell'Avviso e definiti nel Piano di Welfare Aziendale; i costi indiretti, invece, sono quelli sostenuti per supportare l'intera operazione (le spese funzionali alla realizzazione del Piano, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la stipula della polizza fideiussoria, il costo della consulenza per elaborazione del Piano stesso, i costi gestione per piattaforme informatiche per il welfare aziendale, ecc.) e sono calcolati forfettariamente nella misura del 7% dei costi diretti ammissibili.

- **Il 7% del costo diretto ammissibile è calcolato sul totale del credito welfare?**

Sì, il 7% è calcolato sul totale del credito welfare, che rappresenta l'unica categoria di costi diretti ammissibili

- **Il contributo copre integralmente i costi sostenuti dalle imprese per l'erogazione di misure di welfare aziendale?**

No, l'intensità di aiuto prevista è la seguente:

- per le medie imprese la Regione eroga un contributo nella misura massima del 70%; resta all'impresa beneficiaria l'obbligo di cofinanziare il restante 30%;

- per le micro e piccole imprese la Regione eroga un contributo nella misura massima del 80%; resta all'impresa beneficiaria l'obbligo di cofinanziare il restante 20%.

Premialità

- **Quali sono le condizioni per ottenere la premialità legata al cofinanziamento nel bando?**

In base a quanto previsto dall'art.7.2 dell'Avviso, la premialità si potrà riconoscere laddove alla quota minima di cofinanziamento prevista obbligatoriamente (20% per le micro e piccole imprese e 30% per le medie imprese) si garantisca almeno un ulteriore 10% di cofinanziamento. Quindi, sarà necessario assicurare un cofinanziamento di almeno il 30% per le micro e piccole imprese e di almeno il 40% per le medie imprese.

- **Cos'è la certificazione della parità di genere in applicazione alla prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato?**

L'acronimo "UNI" sta per Ente Nazionale di Unificazione (un organismo privato che si occupa di elaborare norme di tipo tecnico). L'acronimo "PdR" sta per prassi di riferimento. La certificazione UNI/PdR 125:2022 è stata elaborata da UNI in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità e altri enti.

Introdotta dal PNRR e disciplinata dalla legge n. 162 del 2021 (Legge Gribaudo) e dalla legge n. 234 del 2021 (legge Bilancio 2022), è una prassi volontaria che attesta la conformità di un'organizzazione ai principi di parità di genere. In particolare, l'art.5, comma 3 della Legge Gribaudo prevede il riconoscimento di un punteggio premiale alle aziende in possesso della certificazione nella valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Obiettivo è quello di favorire l'adozione di politiche per la parità di genere e quindi di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di fare carriera, di armonizzazione i tempi vita e lavoro. Si applica a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni.

Ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale. Si basa su specifici indicatori chiave di performance (KPI). L'elenco degli organismi accreditati è consultabile nel sito del Dipartimento Pari Opportunità (attualmente sono una sessantina).

Spesa ammissibile

- **Qual è l'arco temporale di ammissibilità delle spese?**

Le spese devono essere sostenute nel corso dell'annualità o delle annualità per cui si richiede il contributo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo all'ultima annualità finanziata. In ogni caso, tutte le spese devono ricadere nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2028.

- **Nell'elenco dei benefit di cui all'art. 2 dell'Avviso, la categoria dei beni fruibili dai lavoratori è solo quella destinata alle finalità didattico-formative dei figli a carico?**

Esattamente. Nell'elenco di cui all'art. 2 dell'Avviso, l'unica categoria di beni materiali fruibili dai lavoratori riguarda le finalità didattico-formative dei figli fiscalmente a carico. Tutte le altre voci dell'elenco si riferiscono esclusivamente a servizi. Pertanto, non è possibile offrire beni materiali se non specificamente ammessi dalla misura indicata.

- **Tra i servizi fruibili per il tempo libero del/della lavoratore/trice e/o dei figli in età pre-scolare o frequentanti il primo o il secondo ciclo di istruzione, rientrano anche i costi per vacanze?**

Sì. A titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre ai costi per le vacanze sono ricompresi anche i costi dei laboratori di teatro, i corsi di musica, le attività sportive, ecc..

- **L'acquisto di buoni carburante è finanziabile?**

No, i buoni carburante non rientrano tra le tipologie di beni finanziabili indicate nell'art. 2 dell'Avviso.

- **L'acquisto di gift card è finanziabile?**

Non in ogni caso. Non sono finanziabili le gift card che sono generalmente anonime e liberamente trasferibili; viceversa, sono finanziabili quelle che siano riconducibili all'acquisto di una particolare tipologia di beni o servizi ammessi dall'Avviso e al soggetto destinatario.

Il servizio di assistenza sanitaria integrativa deve essere erogato da una Cassa Sanitaria oppure può anche essere fornito sottoforma di voucher che danno diritto a una prestazione sanitaria (ad es, checkup medico o visita specialistica) presso uno specifico fornitore?

Il servizio di assistenza sanitaria integrativa può essere erogato sia tramite casse sanitarie, che gestiscono fondi sanitari integrativi, sia attraverso voucher che danno diritto a prestazioni specifiche presso fornitori convenzionati.

- **La normativa italiana sul welfare e nello specifico sui benefit prevede come limite annuale di 1.000,00 euro per i dipendenti senza figli e di 2.000 euro per i dipendenti con figli, superati i quali l'intero importo diventa imponibile ai fini contributivi e fiscali. Dal momento che l'Avviso prevede la possibilità di erogare ai lavoratori senza o con figli a carico, rispettivamente, un credito welfare di max di 3.000,00 euro e 5.000,00 euro, la differenza rispetto alla norma nazionale diventa imponibile contributivo e fiscale?**

La normativa cui fa riferimento (Tuir e successive modifiche apportate da Leggi di Bilancio) definisce i richiamati limiti con esclusivo riferimento ai fringe benefits, di cui all'art.51, comma 3 del TUIR, e non anche alle misure di flexible benefit, cui si invita a fare espresso rinvio. In ogni caso, laddove sorgano dubbi in merito alla possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste in relazione alle singole misure inserite nel Piano di welfare, è altamente auspicabile rivolgersi a un consulente fiscale, anche utilizzando a tal fine parte o tutto il 7% di costi indiretti previsti nel piano finanziario.

Rendicontazione

- **Le modalità di rendicontazione della spesa saranno disciplinate da un apposito provvedimento?**

Sì, saranno disciplinate da apposite Linee Guida alla rendicontazione .

- **In merito alla possibilità di utilizzare i voucher per dare la possibilità ai dipendenti di acquistare beni e servizi elencati nel bando tramite piattaforme elettroniche, come occorre comportarsi ai fini dell'ammissibilità della spesa?**

Nell'ambito del contratto di servizio/accordo con il provider (che viene pagato dalla PMI per l'erogazione di un servizio) occorrerà prevedere per il periodo temporale di ammissibilità della spesa l'aggiunta del CUP di progetto nella fattura.

- **Ai fini della rendicontazione è necessario documentare solo le spese relative al cofinanziamento privato oppure l'intero ammontare del progetto, comprensivo della parte pubblica e privata?**

La rendicontazione delle spese è richiesta sull'intero importo del progetto, comprendendo sia la quota a carico del finanziamento pubblico che quella relativa al cofinanziamento privato.

- **Serve un conto corrente dedicato?**

L'art. 9 dell'Avviso (Sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo) sancisce l'obbligo di utilizzo di un conto corrente, dedicato ma non esclusivo, per tutte le transazioni effettuate nell'attuazione dell'operazione finanziata, sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione Puglia e di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate, garantendo un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione.

L'Art. 13 dell'Avviso (Obblighi dei Soggetti beneficiari) prevede, infatti, l'obbligo di adottare un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PR.

Piattaforma

- **Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto all'esecuzione della procedura di accreditamento sulla piattaforma?**

Ai sensi dell'Articolo 6, comma 1, dell'Avviso, la procedura di accreditamento deve essere eseguita dal legale rappresentante dell'impresa, accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali SPID. Non è ammessa alcuna delega per l'espletamento di tale adempimento.

- **È possibile modificare una domanda già inviata?**

No. Una volta inviata, la domanda non può essere modificata. Qualora l'utente intenda apportare variazioni, dovrà presentare una nuova domanda, previa procedura di annullamento o rinuncia di quella già trasmessa. Tale operazione dovrà essere effettuata utilizzando il codice pratica tramite l'apposita funzione disponibile sulla piattaforma. L'annullamento è possibile fino all'avvio della relativa istruttoria, attestata dal sistema; la rinuncia, invece, è possibile solo dopo l'avvio dell'iter istruttorio. In entrambi i casi viene meno la priorità acquisita secondo l'ordine cronologico di invio della precedente domanda modificata.

Qualora la PMI disponga già di un Piano di Welfare, nel compilare il formulario (Allegato B1) in piattaforma occorre fare riferimento a questo ed allegare l'Accordo/Contratto/regolamento aziendale che lo disciplina?

Se il Piano già adottato è coerente con quanto richiesto dall'Avviso, con particolare riferimento alle tipologie di misure di welfare e ai massimali di credito welfare erogabili ai lavoratori con o senza figli, l'allegato B1 potrà essere compilato tenendo conto di quanto già previsto dal vigente Piano di Welfare. In tal caso, si cliccherà, nella apposita sezione della piattaforma, che il Contratto/Accordo/Regolamento aziendale disciplinante il Piano è stato già adottato e si provvederà ad allegarlo.

In caso contrario, l'allegato B1 andrà compilato in maniera coerente con le disposizioni dell'Avviso; in questo secondo caso, si cliccherà, nell'apposita sezione della piattaforma, che il Contratto/Accordo/Regolamento aziendale disciplinante il Piano verrà adottato successivamente. Si provvederà, in caso di ammissione al finanziamento, ad inviare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, il Contratto/Accordo/Regolamento aziendale disciplinante il Piano di Welfare (redatto ex novo o aggiornato in conformità a quanto previsto dall'Avviso).